



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 276/12

di iniziativa del Consigliere F. MANCUSO, S. CIRILLO recante:

"Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 (Provvedimenti tributari in materia addizionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche)."

relatore: A. MONTUORO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	01/03/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	01/03/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 04/03/2024

Normativa regionale

Legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 pag. 4
Provvedimenti tributari in materia addizionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche.

Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9 pag. 7
Disciplina del sistema di protezione civile della Regione Calabria.

Normativa comparata

L.R. Abruzzo 23-8-2016 n. 27 (Art. 6) pag. 26
Disposizioni in materia di Protezione Civile, iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti, norme per l'efficientamento logistico delle società in house providing e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e disposizioni inerenti il Fondo Sociale Europeo.

L.R. Abruzzo 21 dicembre 2021, n. 31 pag. 27
Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) e ulteriori disposizioni.

L.R. Basilicata 27 gennaio 2015 n. 4 (Art. 38) pag. 32
Collegato alla Legge di stabilità regionale 2015.

L.R. Campania 28 dicembre 2023 n. 24 (Art.1) pag. 33
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2024.

L.R. Lazio 29 marzo 2022 n. 7 (Art. 2) pag. 35
Misure per la riduzione della pressione fiscale. Interventi di sostegno economico e sociale.

L.R. Liguria 2 agosto 2023 n. 17 (Art.1) pag. 37
Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento.

L.R. Liguria 28 dicembre 2023, n. 19 (Art. 4) pag. 38
Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026).

L.R. Piemonte 23 settembre 2003, n. 23 (Art. 5) pag. 39
Disposizioni in materia di tasse automobilistiche.

L.R. Sicilia 22 febbraio 2023 n. 2 (Art. 26, comma 59) pag. 43
Legge di stabilità regionale 2023-2025.

L.R. Valle d'Aosta 21 dicembre 2023 n. 28 (Art. 9) pag. 56
Disposizioni in materia di disciplina e gestione delle tasse automobilistiche regionali.

L.R. Veneto 14 dicembre 2018, n. 44 (Art. 2) pag. 58
Legge di stabilità regionale 2019.

L.R. Veneto 1 giugno 2022 n. 13 (Art. 26) pag. 59
Disciplina delle attività di protezione civile.

Testo a confronto

Legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 - ART. 2BIS pag. 61
Proposta di legge n. 276/12^

L.R. 7 agosto 2002, n. 30 [\(1\)](#).**Provvedimenti tributari in materia addizionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche.**

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Calabria 10 agosto 2002, Suppl. Straord. n. 7 al B.U. 1° agosto 2002, n. 14.

Art. 1

1. Al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'[art. 4 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 novembre 2001, n. 405](#), la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria, ivi compresi eventuali fabbisogni delle Aziende ospedaliere derivanti da perdite non altrimenti ripianabili, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'[art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), così come modificato dall'[art. 1, comma 1, lettera r\), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506](#), già fissata nella misura dello 0,5 per cento ed elevata, per l'anno 2000, allo 0,9 per cento ai sensi dell'[art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56](#), a decorrere dal 1° gennaio 2003 è rideterminata nella misura dell'1,4 per cento [\(2\)](#).

2. All'addizionale di cui al comma 1, così come rideterminata, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

[\(2\)](#) Comma così modificato dall'[art. 18, comma 1, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1](#). Vedi anche, in attuazione di quanto previsto dal presente comma, l'[art. 3, L.R. 16 aprile 2007, n. 7](#). Per la modifica delle aliquote, a decorrere dal 1° gennaio 2008, vedi l'[art. 25, L.R. 11 maggio 2007, n. 9](#).

Art. 2 [\(3\)](#)

1. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale, di cui al capo I del titolo III del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), e successive modificazioni, sono aumentati del 10 per cento.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano agli importi vigenti nell'anno 2001 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2003 e relativi periodi fissi posteriori a tale data.

[\(3\)](#) Vedi anche l'[art. 2, comma 3, L.R. 31 dicembre 2009, n. 58](#).

Art. 2-bis

Esenzione a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ⁽⁴⁾.

1. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale le ONLUS che possiedono i requisiti di cui all'*articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460* ⁽⁵⁾.
2. L'esecuzione, è concessa con decreto del dirigente della struttura tributaria regionale previa istanza di ammissione al beneficio.
3. L'istanza è prodotta alla struttura tributaria regionale con i seguenti allegati:
 - a) la carta di circolazione del veicolo;
 - b) il certificato di proprietà;
 - c) l'attestazione di iscrizione all'albo indicato nel comma 1.
4. L'istanza è prodotta secondo le modalità determinate con decreto del dirigente generale del dipartimento che sovrintende alla struttura tributaria.
5. Il beneficio della esenzione è concesso limitatamente ad un singolo veicolo, utilizzato esclusivamente per l'attività propria di servizio di cilindrata con superiore ai 1.200 centimetri cubi se alimentato a benzina o a gasolio, ovvero non superiore ai 1.400 centimetri cubi se alimentato ancorché non esclusivamente tramite combustibile gassoso ovvero dotato ancorché non esclusivamente di motore elettrico.
6. In deroga al comma 5, il beneficio della esenzione è concesso indipendentemente dal numero e dalla cilindrata nel caso di veicoli che, dalla carta di circolazione, risultino adibiti esclusivamente a trasporto di natura sanitaria.

⁽⁴⁾ Articolo aggiunto dall'*art. 1, L.R. 29 ottobre 2010, n. 26*, poi così modificato come indicato nella nota che segue.

⁽⁵⁾ Comma così sostituito dall'*art. 24, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 56 della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «1. Sono esentabili dal pagamento della tassa automobilistica le organizzazioni no lucrative di utilità sociale regolarmente iscritte presso l'albo regionale di cui all'*articolo 26 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23*.».

Art. 2-ter

Norma finanziaria ⁽⁶⁾.

1. Agli oneri derivati dalle minori entrate conseguenti l'attuazione dell'articolo 2-bis, quantificati in euro 26.000,00 si tiene conto in sede di predisposizione ed approvazione del bilancio 2011 .

(6) Articolo aggiunto dall'*art. 1, L.R. 29 ottobre 2010, n. 26*.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L.R. 24 febbraio 2023, n. 9 [\(1\)](#).

Disciplina del sistema di protezione civile della Regione Calabria [\(2\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Calabria 24 febbraio 2023, n. 49.

[\(2\)](#) Vedi, anche, il *D. Dirig. reg. 28 dicembre 2023, n. 20305*.

CAPO I

Principi generali

Art. 1 *Finalità della legge.*

1. La presente legge provvede, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, al riordino della disciplina e delle funzioni di protezione civile di competenza della Regione Calabria, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate e dei principi fondamentali contenuti nel [decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#) (Codice della protezione civile), di seguito Codice.
2. La Regione Calabria, quale componente del Sistema nazionale di protezione civile, in coerenza con le disposizioni del Codice, concorre al perseguimento delle finalità previste dalla vigente normativa nazionale ed europea e all'attuazione degli interventi volti a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.
3. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Regione Calabria promuove forme di cooperazione e di integrazione con le altre componenti e strutture operative del Sistema nazionale di protezione civile, anche attraverso la definizione di strumenti di pianificazione e lo svolgimento di attività volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.
4. La Regione Calabria, nell'esercizio delle proprie competenze e funzioni, promuove la diffusione della cultura di protezione civile quale strumento primario per la formazione, nella popolazione, della consapevolezza dei rischi naturali e antropici, al fine di incrementare il livello di resilienza dei cittadini rispetto agli eventi calamitosi.
5. La Regione Calabria adotta iniziative volte al sostegno al volontariato organizzato quale forma primaria di partecipazione attiva dei cittadini al Sistema della protezione civile.

Art. 2 *Tipologia di eventi di protezione civile e ambiti di competenze.*

1. Ai fini dell'articolazione delle competenze istituzionali e operative del Sistema regionale di protezione civile, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono, in conformità all'articolo 7 del Codice, nelle seguenti tipologie:

a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalla Regione secondo il proprio ordinamento;

c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione devono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, ai sensi dell'articolo 24 del Codice.

Art. 3 *Tipologia dei rischi di protezione civile.*

1. Gli interventi del Sistema regionale di protezione civile, con riferimento agli eventi di origine naturale e antropica che possono dare origine a emergenze, si esplicano in relazione alle tipologie di rischio di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, del Codice.

2. In occasione degli eventi di cui all'articolo 16, comma 3, del Codice, le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del servizio regionale di protezione civile possono assicurare il proprio supporto, a seguito di richiesta delle autorità di protezione civile competenti, limitatamente ai soli aspetti di assistenza alla popolazione ed attivazione dei presidi operativi e logistici per la gestione delle emergenze, anche in attuazione delle disposizioni e delle direttive adottate dal Dipartimento nazionale della protezione civile.

CAPO II**Sistema della protezione civile****Sezione I****Art. 4** *Sistema regionale di protezione civile.*

1. I Comuni, la Città metropolitana di Reggio Calabria e la Regione costituiscono le componenti del Sistema regionale di protezione civile.

2. I Sindaci, il Sindaco metropolitano di Reggio Calabria e il Presidente della Regione, in qualità di autorità territoriali di protezione civile ai sensi dell'articolo

6 del Codice, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono responsabili, con riferimento al relativo ambito di governo:

- a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
- b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
- c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile;
- d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, del Centro funzionale decentrato, nonché allo svolgimento di ulteriori attività dei presidi territoriali;
- e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2.

3. Costituiscono strutture e articolazioni operative del Sistema regionale della protezione civile:

- a) il Comitato operativo regionale di protezione civile di cui all'articolo 10;
- b) la Sala operativa regionale di protezione civile di cui all'articolo 11;
- c) il Centro funzionale decentrato regionale di cui all'articolo 12;
- d) gli Uffici di prossimità di cui all'articolo 13;
- e) la Colonna mobile regionale di cui all'articolo 14;
- f) il volontariato organizzato di protezione civile, iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile istituito presso la Regione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera b);
- g) gli altri enti regionali di cui all'articolo 15;
- h) le articolazioni territoriali delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13 del Codice;
- i) i gestori di infrastrutture critiche, di cui al [decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61](#) (Attuazione della [Direttiva 2008/114/CE](#) recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione), che attraversano il territorio regionale.

4. La Giunta regionale può individuare, relativamente all'ambito territoriale regionale e nei limiti delle proprie competenze, ulteriori strutture operative regionali, in ambiti diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 3 del presente articolo e all'articolo 13, comma 1, del Codice.

5. Possono concorrere alle attività di protezione civile di ambito regionale, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, i seguenti soggetti:

- a) i singoli Ordini e Collegi professionali territoriali, le loro eventuali forme associative costituite a livello regionale, nonché le eventuali forme associative fra i rispettivi consigli nazionali operanti a livello regionale;

- b) gli enti, gli istituti e le agenzie che svolgono funzioni in materia di protezione civile a livello regionale;
- c) le aziende, le società e gli altri soggetti pubblici o privati che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.

Art. 5 *Ambito territoriale e organizzativo ottimale.*

1. La Regione, in attuazione degli articoli 11, comma 3, e 18, comma 1, lettera a), del Codice e in conformità alle direttive vigenti in materia, individua, con deliberazione della Giunta regionale, gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali quali livelli ottimali di organizzazione delle strutture di protezione civile a livello territoriale di ambito, al fine di garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 3, comma 3, del Codice.
2. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1, la Regione individua i Comuni di riferimento degli ambiti.

Art. 6 *Funzioni della Regione.*

1. La Regione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito delle proprie competenze, disciplina l'organizzazione, coordina e cura l'attuazione, all'interno del territorio regionale, delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del Codice, volte:
 - a) alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, anche mediante le attività di redazione, approvazione e attuazione del Piano regionale di protezione civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del Codice;
 - b) alla definizione delle procedure del sistema di allertamento del Sistema regionale di protezione civile, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico;
 - c) alla predisposizione degli indirizzi per la redazione, l'aggiornamento, la revisione e la valutazione periodica dei piani di protezione civile di area vasta, ovvero della Città metropolitana di Reggio Calabria, degli ambiti territoriali ottimali e dei Comuni;
 - d) alla definizione delle modalità di coordinamento con le altre componenti e strutture regionali del Servizio nazionale della protezione civile, in caso di eventi che richiedano l'azione integrata di dette componenti e strutture, ferme restando le competenze dei prefetti di cui all'articolo 9 del Codice;
 - e) alla gestione della Sala operativa regionale, secondo quanto previsto all'articolo 11;
 - f) alla definizione dell'organizzazione della struttura e degli uffici regionali di protezione civile, nonché delle procedure e modalità relative ad azioni tecniche, operative e amministrative volte ad assicurare prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali di cui all'articolo 2;
 - g) alla gestione delle attività del volontariato organizzato di protezione civile ai sensi dell'articolo 32 del Codice;

h) alla gestione della Colonna mobile regionale, come disciplinata dall'articolo 14, per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 2;

i) alla definizione delle modalità per la deliberazione dello stato di emergenza regionale e per lo svolgimento delle conseguenti attività, secondo quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettera f), del Codice e all'articolo 21 della presente legge;

j) agli interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

k) al concorso del Sistema regionale di protezione civile agli interventi di livello internazionale, secondo quanto indicato dall'articolo 29 del Codice.

2. La Regione riconosce e valorizza, mediante l'adozione delle più opportune iniziative ai sensi dell'articolo 26, l'importanza della diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, in particolare tra i giovani, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e universitarie, quale attività di prevenzione non strutturale di protezione civile ai sensi dell'articolo 2 del Codice, allo scopo di promuovere la resilienza della comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione dei cittadini.

Art. 7 *Funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria.*

1. Nell'ambito del Sistema regionale di protezione civile, alla Città metropolitana di Reggio Calabria, quale ente di area vasta, sono attribuite le seguenti funzioni:

a) attuazione sul territorio di competenza delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

b) alla predisposizione del Piano di protezione civile di area vasta sulla base degli indirizzi regionali di cui all'articolo 18, in raccordo con le Prefetture;

c) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze.

2. Al fine di garantire l'effettività dello svolgimento delle funzioni delegate di cui al presente articolo, la Città metropolitana di Reggio Calabria provvede all'ordinamento dei propri uffici, mediante l'adozione di un'adeguata struttura organizzativa, dotata di professionalità qualificate e specificamente formate e aggiornate, ivi inclusa la nomina di un responsabile di protezione civile in possesso di formazione specifica.

Art. 8 *Funzioni dei Comuni, singoli o associati.*

1. I Comuni, in forma singola o associata, in conformità all'articolo 12 del Codice e nel rispetto degli indirizzi nazionali, ove previsti, provvedono:

a) all'attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale,

sulla base dei criteri fissati dalle direttive di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice e dagli atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale;

b) alla redazione, approvazione, aggiornamento, revisione e attuazione, anche nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 6, dei piani comunali di protezione civile nonché alla loro divulgazione alla cittadinanza anche mediante campagne informative ed esercitazioni pratiche;

c) all'espletamento di periodiche attività di verifica del coordinamento e della coerenza dei piani e dei programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio di propria competenza e degli ulteriori strumenti di pianificazione strategica territoriale di propria competenza con gli scenari di rischio e le strategie operative definiti nella pianificazione di protezione civile, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Codice;

d) all'ordinamento dei propri uffici, mediante l'adozione di una struttura organizzativa idonea a garantire l'effettività dello svolgimento delle funzioni comunali in materia di protezione civile e dotata di professionalità qualificate e specificamente formate ed aggiornate;

e) alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2;

f) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri Comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;

g) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 2, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze in ambito comunale, in conformità a quanto previsto dal Codice;

h) alla vigilanza sulla predisposizione e sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, degli interventi urgenti, anche con riferimento all'accesso a finanziamenti e contributi previsti dalla normativa vigente per le opere di pronto intervento e somma urgenza;

i) alla predisposizione di misure idonee a favorire la costituzione, lo sviluppo e l'impiego, sul proprio territorio, del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 22, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

j) alla raccolta dei dati e alla compilazione delle schede di primo accertamento dei danni causati dagli eventi calamitosi seguendo gli indirizzi e le direttive regionali in raccordo con iniziative analoghe del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché all'istruttoria delle richieste di risarcimento per i danni occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, a beni privati mobili e immobili, a insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di servizio, in conformità alle direttive nazionali e agli indirizzi regionali.

2. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, l'attivazione a livello comunale degli interventi urgenti di competenza per farvi fronte, in conformità alla pianificazione comunale di protezione civile, è curata direttamente dal Comune interessato, il quale provvede, altresì, a darne tempestiva

comunicazione al Prefetto e alla Regione, anche ai fini di eventuali richieste di interventi a sostegno.

3. Quando l'evento emergenziale non può essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del Comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di protezione civile, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative del territorio regionale alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del Codice; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Presidente della Giunta regionale e con il Prefetto in occasione di eventi di emergenza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), curando, altresì, l'attività di informazione alla popolazione.

Art. 9 *Rapporti interistituzionali in materia di protezione civile.*

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione promuove un costante rapporto collaborativo con gli organi dello Stato, con la Città metropolitana di Reggio Calabria e gli altri enti locali, con le Prefetture, con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con le strutture operative regionali di protezione civile di cui all'articolo 4, con le articolazioni regionali delle strutture operative nazionali di protezione civile, con gli altri enti e organismi operanti, anche su base volontaria, nell'ambito del Sistema regionale della protezione civile e con altri soggetti pubblici o privati. Il concorso e il coordinamento delle attività della Regione con i soggetti di cui al precedente periodo possono essere attuati anche mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni ai sensi del comma 3.

2. La Regione, su richiesta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, può partecipare alle iniziative di protezione civile nel territorio di altre Regioni o di altri Stati, in quest'ultimo caso secondo le procedure di cui all'articolo 29 del Codice, coordinando il proprio intervento con quello dei predetti organi, nel rispetto delle competenze attribuite a ciascun soggetto dalla vigente normativa in materia di protezione civile.

3. Per un più efficace espletamento delle attività di protezione civile, tutte le componenti del Sistema regionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Codice, possono stipulare, nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e di servizi, apposite convenzioni con le strutture operative e con i soggetti concorrenti di livello territoriale di cui all'articolo 13, comma 2, del Codice, o con altri soggetti pubblici o privati, ivi inclusi gli enti e istituti di ricerca, i consorzi e le strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, anche quali centri di competenza ai sensi dell'articolo 21 del Codice.

4. Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Codice, le strutture operative regionali di cui all'articolo 4, comma 4, concorrono con le strutture operative nazionali, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, allo svolgimento delle attività di protezione civile.

Sezione II

Strutture regionali di protezione civile

Art. 10 *Comitato operativo regionale di Protezione Civile.*

1. In occasione o in vista di un'emergenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Sistema regionale di protezione civile, il Dirigente generale del Dipartimento regionale di protezione civile, sentito il Presidente della Giunta regionale, convoca il Comitato operativo regionale di protezione civile, di seguito Comitato operativo.
2. Il Comitato operativo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è coordinato dal Dirigente generale del Dipartimento regionale di protezione civile.
3. Compongono il Comitato operativo i rappresentanti, muniti di adeguati poteri decisionali, di tutte le strutture e gli enti facenti parte del Sistema regionale di protezione civile di cui all'articolo 4, oltre che degli altri soggetti che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile, e dei rispettivi delegati.
4. In relazione alla specifica tipologia di emergenza, il Dirigente generale del Dipartimento regionale di protezione civile può convocare lo stesso Comitato in forma ristretta e può invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti di altri enti e istituzioni, pubblici o privati, anche di carattere tecnico o scientifico, che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.
5. La partecipazione alle riunioni del Comitato operativo non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati. Per i componenti afferenti alle organizzazioni di volontariato vigono le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 del Codice.

Art. 11 *Sala operativa regionale di protezione civile.*

1. La Sala operativa regionale di protezione civile, gestita dalla Regione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d) del Codice, è istituita presso la sede principale della protezione civile regionale, con il compito di assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le Prefetture, la Città metropolitana di Reggio Calabria e i Comuni, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e con le strutture concorrenti alle attività di protezione civile.
2. Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale di protezione civile si definiscono:
 - a) la composizione della Sala operativa regionale, con personale adeguato e dotato di specifiche professionalità, secondo quanto previsto dall'articolo 46 del Codice, per garantire l'operatività 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno;

b) le procedure operative e le modalità di organizzazione che ne garantiscono il funzionamento operativo e amministrativo in occasione o in vista di eventi emergenziali di cui all'articolo 2;

c) le procedure di coordinamento con gli altri uffici regionali, con le prefetture, con la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e con le altre componenti, con le strutture operative e con i soggetti concorrenti del Sistema regionale di protezione civile.

Art. 12 *Centro funzionale decentrato.*

1. Il Centro funzionale decentrato della Regione Calabria assicura, ove possibile, il preannuncio, il monitoraggio e la sorveglianza in tempo reale degli eventi naturali prevedibili e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio, al fine di attivare i servizi di protezione civile ai diversi livelli territoriali.

2. Il Centro funzionale decentrato costituisce una componente del Sistema di allertamento regionale di cui all'articolo 17 del Codice, il cui governo e gestione sono assicurati dalla Regione ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 17.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare nel rispetto delle direttive statali sulle modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento, sono disciplinate le procedure di coordinamento del Centro funzionale decentrato con gli altri uffici regionali, con i presidi territoriali, nonché con le componenti, le strutture operative e i soggetti concorrenti del Sistema regionale di protezione civile.

Art. 13 *Uffici di prossimità.*

1. Gli Uffici di prossimità costituiscono, a livello provinciale, articolazione e presidio istituzionale del Sistema regionale di protezione civile, assicurando comunicazione, supporto e accompagnamento ai soggetti pubblici e alle comunità locali.

2. Nell'ambito delle attività di protezione civile svolte dalla Regione ai sensi della presente legge, gli Uffici di prossimità, esercitano le seguenti funzioni:

a) presidio del territorio in situazioni di emergenza;

b) raccordo tra la direzione regionale competente per le attività di protezione civile e le altre componenti, le strutture operative e i soggetti concorrenti del Sistema regionale di protezione civile e i presidi territoriali operanti sul territorio di rispettiva competenza;

c) raccordo con le strutture attivate per gestire localmente le emergenze;

d) supporto agli enti locali nell'esercizio delle funzioni di protezione civile;

e) attività di ricognizione e accertamento dei danni subiti nel territorio degli enti locali a causa dell'evento emergenziale e attività di validazione delle richieste formulate da tali enti per la dichiarazione dello stato di emergenza.

Art. 14 *Colonna mobile regionale.*

1. La Regione organizza e gestisce la Colonna mobile regionale di protezione civile per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del Codice.
2. Alla Colonna mobile regionale partecipano la Regione, i suoi enti strumentali, gli enti locali e il volontariato di protezione civile organizzato di cui all'articolo 22, comma 2. Possono, altresì, essere integrate nella Colonna mobile regionale di protezione civile unità operative e moduli delle altre strutture operative regionali di protezione civile di cui all'articolo 4.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce:
 - a) i criteri per la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Colonna mobile regionale;
 - b) le modalità di partecipazione della Colonna mobile regionale alle attività di protezione civile, nonché la relativa organizzazione, in conformità agli indirizzi nazionali;
 - c) le modalità per il potenziamento della Colonna mobile regionale e le relative procedure, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 15 *Concorso degli enti regionali alle attività di protezione civile.*

1. Gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione concorrono alla realizzazione delle attività regionali di protezione civile assicurando, in via prioritaria, la partecipazione di propri dipendenti e la disponibilità di proprie attrezzature e mezzi, anche attraverso apposite convenzioni e nel rispetto delle direttive impartite, di volta in volta, dal Presidente della Giunta regionale.
2. Azienda Calabria Verde, istituita con [legge regionale 16 maggio 2013, n. 25](#), in armonia con le funzioni stabilite dall'articolo 4, comma 1, lettere c), d) e d-bis) della suddetta legge, partecipa al Sistema di protezione civile regionale sulla base di un'apposita convenzione.

Art. 16 *Fondo per la protezione civile.*

1. La Regione sostiene l'organizzazione del Sistema regionale di protezione civile attraverso il Fondo regionale per la protezione civile, finanziato annualmente, nei limiti delle risorse autorizzate con legge di bilancio, a cui si aggiungono le risorse trasferite dallo Stato per le medesime finalità.
2. Il Fondo può essere utilizzato per:
 - a) il potenziamento dei soggetti appartenenti al Sistema regionale di protezione civile, con particolare riferimento al volontariato organizzato di protezione civile;

b) il potenziamento e il sostegno economico del pronto intervento e delle spese sostenute dai Comuni in relazione alle emergenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

c) il miglioramento e lo sviluppo delle conoscenze di protezione civile, per la formazione degli operatori di protezione civile, per la pianificazione di protezione civile, per la formazione e la diffusione della cultura e delle buone pratiche di protezione civile al fine di aumentare la resilienza della comunità.

3. Alla ripartizione del Fondo regionale per la protezione civile e alla regolazione delle modalità di gestione delle relative risorse finanziarie, comprese anche quelle di provenienza statale, si provvede con deliberazione della Giunta regionale sulla proposta tecnica del Dirigente generale del Dipartimento regionale di protezione civile.

CAPO III

Pianificazione della protezione civile

Art. 17 *Piano regionale di protezione civile.*

1. Lo strumento tecnico-operativo principale per la programmazione e la pianificazione delle attività di protezione civile di competenza regionale è rappresentato dal Piano regionale di protezione civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del Codice. Il Piano, approvato con deliberazione della Giunta regionale, si compone di una sezione generale, relativa a un'analisi multirischio e alle scelte strategiche e di indirizzo operate dalla Regione in materia di protezione civile, nonché di una sezione dedicata alla definizione dei modelli operativi rispetto ai singoli rischi, oltre che di una sezione dedicata ai piani su base provinciale.

2. Mediante il Piano regionale di protezione civile, elaborato assicurando la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, la Regione, fermo restando quanto previsto all'articolo 18 del Codice:

a) individua gli elementi strategici minimi e indispensabili per consentire l'azione di soccorso di protezione civile, in conformità agli indirizzi nazionali sulla pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice, ivi compresi l'estensione territoriale di riferimento, l'individuazione dei rischi e degli scenari, il modello di intervento ai vari livelli territoriali;

b) procede alla elencazione degli ambiti territoriali ottimali;

c) esegue la ricognizione degli ulteriori strumenti, di propria competenza, di pianificazione territoriale e di prevenzione rischi, approvati o anche da approvare, che devono essere elaborati in modo coordinato con i contenuti del piano regionale di protezione civile, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti;

d) esegue la ricognizione delle situazioni di rischio esistenti nel territorio regionale, corredata da possibili scenari di evento, modelli o anche procedure previsionali, nonché da un'analisi valutativa delle medesime;

e) definisce il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionali impegnati in compiti di protezione civile, nonché delle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale;

f) disciplina presupposti, criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza di impatto regionale o anche locale, ivi compresi quelli relativi agli interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, alla relativa ricognizione dei danni e all'eventuale assegnazione di finanziamenti;

g) definisce le modalità per il coordinamento e la ricognizione delle attività conseguenti allo stato di mobilitazione regionale;

h) definisce i flussi di comunicazione tra le componenti e le strutture operative interessate del Servizio regionale di protezione civile;

i) individua la rete principale e la rete secondaria delle infrastrutture critiche regionali per i settori prioritari, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile.

3. Il Piano regionale di protezione civile è sottoposto a modifica, con le medesime modalità di approvazione di cui al comma 1, anche solo parziale, ogniqualvolta, a parere della Giunta regionale, si ravvisa la necessità di una revisione o in seguito al verificarsi di eventi o circostanze significativi che impongano un aggiornamento dei contenuti del piano medesimo.

Art. 18 *Piani di protezione civile della Città metropolitana, di ambito e dei Comuni.*

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per la redazione, l'aggiornamento, la revisione e la valutazione periodica dei piani di protezione civile, della Città metropolitana di Reggio Calabria, di ambito e dei Comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del Codice.

2. Fatte salve le direttive di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice, gli indirizzi regionali assumono carattere vincolante per la redazione, l'aggiornamento o revisione e la valutazione periodica della pianificazione di protezione civile di livello territoriale locale. A tal fine, la Regione può mettere a disposizione degli enti locali, quale supporto nell'attività di pianificazione, un sistema informativo anche per consentire una più agevole fruizione di indicazioni e indirizzi uniformi.

3. Ciascun ente locale, nella propria attività di pianificazione di protezione civile, esegue, in base agli indirizzi regionali, la ricognizione e il coordinamento delle diverse pianificazioni urbanistiche e territoriali di propria competenza, con la finalità di integrare gli scenari di rischio nei piani urbanistici e territoriali e di rendere coerenti con tali scenari di rischio le previsioni dei piani stessi. I contenuti dei piani di protezione civile devono essere coordinati con i contenuti del Piano regionale di protezione civile di cui all'articolo 17, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenute.

4. La pianificazione d'ambito è realizzata dai Comuni di ciascun ambito di appartenenza secondo le modalità definite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.

5. I piani di protezione civile della Città metropolitana di Reggio Calabria e degli ambiti sono predisposti in raccordo con la Prefettura territorialmente competente, anche ai fini di assicurare quanto previsto dall'articolo 9 del Codice.

6. A livello comunale, si provvede alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 11 del Codice. I contenuti della pianificazione di protezione civile comunale devono comunque essere commisurati all'effettiva capacità di pianificazione da parte dei Comuni di piccole dimensioni. Alla definizione dei piani di protezione civile comunali, al loro aggiornamento e alla relativa attuazione concorrono tutte le aree/settori dell'amministrazione (ad esempio: urbanistica, settori tecnici, viabilità) sotto il coordinamento del Servizio di protezione civile comunale ove esistente.

Art. 19 *Spegnimento incendi boschivi.*

1. Per lo spegnimento degli incendi boschivi si applica quanto previsto dalla [legge 21 novembre 2000, n. 353](#) (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e dalla legislazione regionale vigente.

CAPO IV

Gestione delle emergenze

Art. 20 *Stato di mobilitazione regionale.*

1. In occasione o in vista di un'emergenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che, per l'eccezionalità della situazione, si manifesti con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente della Giunta regionale può disporre, con decreto, per la durata massima di quindici giorni, prorogabili di ulteriori quindici giorni, la mobilitazione straordinaria del Sistema regionale di protezione civile, a supporto dell'ambito territoriale regionale interessato, anche mediante l'attivazione, ove necessario, della Colonna mobile regionale di protezione civile nonché del volontariato organizzato iscritto nell'elenco territoriale regionale.

2. Sulla base dell'evoluzione degli eventi di cui al comma 1, con ulteriore decreto del Presidente della Giunta regionale, è disposta la cessazione dello stato di mobilitazione ad esclusione dei casi in cui si procede a decretare lo stato di emergenza di rilievo regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, o viene deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del Codice.

3. A seguito della dichiarazione dello stato di mobilitazione regionale, la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dal decreto di cui al

comma 1, al fine di fronteggiare lo stato di mobilitazione regionale, può individuare:

- a) l'assegnazione di finanziamenti relativamente alle spese sostenute dalle componenti e strutture operative mobilitate, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, nonché la modalità di rendicontazione delle stesse, nel limite delle risorse finanziarie disponibili;
- b) eventuali e ulteriori iniziative da assumere.

Art. 21 *Stato di emergenza regionale.*

1. In presenza o nell'imminenza di un'emergenza di cui all'articolo 2, lettera b), il Presidente della Giunta regionale, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento regionale di protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, con decreto può dichiarare lo stato di emergenza regionale, determinandone durata ed estensione territoriale.

2. La durata dello stato di emergenza regionale non può superare i sei mesi ed è prorogabile di ulteriori sei mesi. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data del decreto di cui al comma 1, individua:

- a) i comuni interessati dall'emergenza;
- b) la tipologia dell'evento, effettuata sulla base di una relazione istruttoria predisposta dal Dipartimento regionale di protezione civile in relazione alla straordinarietà dell'evento, al territorio colpito, alla popolazione interessata, alle risorse operative, tecniche e scientifiche impiegate, all'entità dei danni prodotti;
- c) l'assegnazione dei finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, al fine di fronteggiare l'emergenza.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono destinate in ordine di priorità a:

- a) attività di soccorso e assistenza alla popolazione di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a), del Codice;
- b) interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b), del Codice, eseguiti dagli enti locali, o da altre strutture regionali;

5. In conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può adottare, ai sensi dell'articolo 25, comma 11, del Codice, in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme statali e dell'Unione europea, ordinanze di protezione civile per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante il perdurare dell'emergenza stessa e può disporre l'utilizzazione delle procedure di urgenza in materia di opere, forniture e servizi previsti a legislazione statale vigente.

6. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, ove necessario e valutata la gravità ed estensione dell'evento medesimo, lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del Codice.

7. Al termine dello stato di emergenza regionale, il Presidente della Giunta regionale, qualora necessario, dispone, con decreto, le modalità di completamento degli interventi previsti a seguito dell'emergenza regionale e l'eventuale assegnazione delle risorse agli enti ordinariamente competenti per il completamento degli interventi ancora non conclusi.

CAPO V

Partecipazione dei cittadini, volontariato organizzato di protezione civile e formazione

Art. 22 *Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile.*

1. La Regione promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle attività di protezione civile di cui alla presente legge.

2. Il volontariato di protezione civile, inteso quale forma spontanea, individuale o associativa, di partecipazione dei cittadini, a tutti i livelli, allo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, può essere svolto in forma organizzata, attraverso la partecipazione al volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile di cui al comma 3 [\(3\)](#).

3. L'elenco territoriale del volontariato di protezione civile è istituito presso la Regione ai sensi dell'articolo 34 del Codice, con regolamento regionale da adottare in conformità alle linee guida nazionali. Il regolamento definisce la struttura, le sezioni e la composizione - da registrare in apposito sistema informatico di gestione dell'elenco territoriale - i requisiti e le modalità di iscrizione e permanenza, le tipologie di soggetti che possono presentare domanda ai fini dell'iscrizione nell'elenco, i controlli, le ipotesi di revoca dell'operatività, di sospensione o di cancellazione dall'elenco medesimo e di comminazione di sanzioni disciplinari.

4. I soggetti che intendono partecipare alle attività di protezione civile di cui alla presente legge, sul territorio regionale, in Italia, o all'estero, nonché svolgere attività formative e addestrative nel medesimo ambito, devono essere iscritti nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Calabria, di cui al comma 3.

5. Al fine di essere integrati nel Sistema regionale di protezione civile, i gruppi comunali, intercomunali costituiti ai sensi dell'articolo 35 del Codice si iscrivono nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile di cui al comma 3 del presente articolo.

(3) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1, L.R. 26 maggio 2023, n. 24*, a decorrere dal 27 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1*, della medesima legge).

Art. 23 *Benefici per il volontariato organizzato.*

1. Ai volontari che fanno parte dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale si applicano gli articoli 39 e 40 del Codice, nei limiti e con le modalità ivi previste.
2. Ove il coordinamento dell'intervento da parte dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale sia effettuato dal Dipartimento regionale di protezione civile, i benefici di cui agli articoli 39 e 40 del Codice sono a carico del bilancio regionale.

Art. 24 *Contributi regionali per il volontariato di protezione civile.*

1. La Regione può concedere al volontariato organizzato di cui all'articolo 22, comma 2, contributi per la realizzazione di progetti finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica e allo sviluppo della resilienza delle comunità, tenuto conto delle risorse regionali disponibili e dei criteri approvati dal Dipartimento di protezione civile, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del Codice.

Art. 25 *Comitato del volontariato di protezione civile regionale.*

1. È istituito il Comitato del volontariato di protezione civile regionale, di seguito denominato Comitato del volontariato, che garantisce la partecipazione del volontariato organizzato al Sistema regionale di protezione civile e svolge compiti consultivi di ricerca, approfondimento e confronto su temi relativi a promozione, formazione e sviluppo del volontariato.
2. Il Comitato del volontariato persegue le seguenti finalità:
 - a) favorire il pieno coinvolgimento del volontariato organizzato e la massima valorizzazione delle sue risorse;
 - b) favorire un'efficace programmazione per la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile nell'ambito della previsione, della prevenzione e dell'emergenza;
 - c) essere lo strumento rappresentativo e di raccordo fra il mondo del volontariato organizzato della protezione civile e la Regione.
3. Il Comitato del volontariato è composto da rappresentanti del volontariato organizzato e dei gruppi comunali di protezione civile, iscritti nell'elenco territoriale regionale, che restano in carica tre anni.

4. Il Comitato del volontariato redige un proprio regolamento di funzionamento, approvato, successivamente, con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale di protezione civile.
5. Il Comitato del volontariato designa il rappresentante dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale ai fini della partecipazione nel Comitato nazionale di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice.
6. Per la partecipazione alle sedute del Comitato del volontariato la Regione è autorizzata a riconoscere l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 23, comma 2, nell'ambito delle risorse regionali disponibili.

Art. 26 *Formazione e diffusione della cultura di protezione civile.*

1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi generali per le attività di formazione di protezione civile di cui all'articolo 8 del Codice, promuove, organizza e indirizza la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile in tutto il territorio regionale, anche al fine di favorire il coinvolgimento attivo e la partecipazione dei giovani.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la Regione, nell'ambito del Piano di cui all'articolo 6, con deliberazione, definisce i contenuti e le modalità per garantire:

a) un modello di formazione continua rivolto ai soggetti che partecipano a vario titolo al Sistema regionale della protezione civile;

b) la disseminazione nella comunità della cultura della protezione e della prevenzione, con particolare riferimento al mondo della scuola per favorire, ai sensi dell'[articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92](#) (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica), la costituzione di reti tra le istituzioni scolastiche e i soggetti che afferiscono al mondo della protezione civile;

c) la promozione di percorsi formativi, nonché di progetti e collaborazioni con le università e gli istituti di ricerca e formazione, associazioni e altri enti pubblici o privati che trattano tematiche afferenti o comunque rilevanti nell'ambito delle attività di protezione civile;

d) la diffusione delle informazioni alla popolazione in relazione ai rischi presenti sul territorio regionale al fine di migliorare la percezione e la consapevolezza dei rischi;

e) il supporto ai Comuni nella predisposizione e divulgazione dei Piani comunali di protezione civile e nella organizzazione e divulgazione delle modalità operative da attuare durante le fasi pre-emergenziali, emergenziali e immediatamente post-emergenziali;

f) per quanto di propria competenza, adeguata diffusione delle campagne nazionali e regionali di informazione alla cittadinanza.

Art. 27 *Divisa, logo e altri segni distintivi del volontariato di protezione civile.*

1. La Regione, mediante regolamento e nel rispetto delle disposizioni nazionali, individua il logo, anche con riferimento al volontariato organizzato iscritto nell'elenco territoriale regionale, e le modalità di utilizzo e di integrazione con i segni distintivi delle altre componenti, strutture operative e soggetti concorrenti del Sistema nazionale della protezione civile.

2. L'uso del logo, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine riferiti al Sistema regionale della protezione civile è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti ed è consentito solo nell'ambito delle attività di protezione civile o negli eventi ad esse correlati.

Art. 28 *Benemerenze.*

1. La Regione, mediante deliberazione della Giunta, definisce le tipologie delle benemerenze, nonché i criteri e le modalità per la relativa attribuzione agli operatori di protezione civile, siano essi funzionari, dipendenti o volontari, che si sono distinti per particolari meriti, tenuto conto delle candidature proposte dalle autorità, dalle componenti e dalle strutture operative del Sistema regionale di protezione civile.

CAPO VI

Norma finanziaria, norme abrogate, transitorie e finali

Art. 29 *Norma finanziaria.*

1. Gli oneri complessivi derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in 4.276.081,29 euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025.

2. Agli oneri correnti, quantificati in 4.242.081,29 euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025 si fa fronte:

a) rispettivamente, per 436.743,49 euro nel 2023, per 436.743,49 euro nel 2024 e per 436.743,49 euro nel 2025 con le risorse allocate alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti";

b) per 3.760.337,80 euro, rispettivamente, nel 2023, nel 2024 e nel 2025, mediante le risorse allocate alla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 1 "Spese correnti";

c) per 45.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025 a valere sulle risorse allocate alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione del bilancio 2023-2025.

3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in 34.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025,

si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025.

4. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio.

Art. 30 *Norme abrogate.*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la [legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4](#) (Legge organica regionale di protezione civile della Regione Calabria).

Art. 31 *Norme transitorie e finali.*

1. Fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 22, comma 3, della presente legge, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, resta in vigore il [Reg. reg. 16 dicembre 2016, n. 18](#) (Disciplina dell'albo regionale del volontariato di Protezione Civile, delle procedure operative per la sua gestione e dell'utilizzo dei loghi di protezione civile regionale).

Art. 32 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. Abruzzo 23-8-2016 n. 27 (Art. 6)

Disposizioni in materia di Protezione Civile, iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti, norme per l'efficientamento logistico delle società in house providing e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e disposizioni inerenti il Fondo Sociale Europeo.

Art. 6 Esenzione *pagamento bollo auto per le autovetture di proprietà delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile.*

1. Sono esentati dal pagamento della *tassa automobilistica* regionale i veicoli utilizzati ai fini istituzionali di protezione civile dei quali risultano proprietarie presso il Pubblico registro automobilistico (PRA) le Organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco Territoriale e che siano impiegati nelle attività di protezione civile.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto dietro presentazione di apposita istanza corredata della copia del certificato di proprietà del veicolo unitamente all'attestazione del Servizio competente della Protezione Civile della Regione Abruzzo, che attesta l'iscrizione nell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile nonché l'effettivo utilizzo dei mezzi ai fini di protezione civile.
3. I beneficiari dell'*esenzione* comunicano ogni variazione di natura soggettiva o oggettiva intervenuta nei requisiti per i diritti di *esenzione* nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di variazione.
4. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma 3 è applicata una sanzione amministrativa nella misura fissa di euro 150,00 a veicolo.
5. Le esenzioni di cui al comma 1 sono attivate a decorrere dal 2017.
6. Alle minori entrate derivanti dall'**esenzione** di cui al comma 1, stimate annualmente in euro 25.000,00 ed allocate al Titolo 1, Tipologia 101, Categ. 50, si fa fronte con la diminuzione della spesa di pari importo al Titolo 1, Missione 11, Programma 01, dovuta alla abolizione del rimborso della **tassa automobilistica** a favore delle Associazioni convenzionate con la Regione per i veicoli utilizzati ai fini istituzionali di protezione civile di cui al comma 1.

L.R. Abruzzo 21 dicembre 2021, n. 31.**Modifiche alla [legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6](#) (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) e ulteriori disposizioni.****CAPO I****Modifiche alla [legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6](#) (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali)****Art. 1** *Modifiche all'[art. 1 della L.R. n. 6/1999](#).*

1. Al fine di semplificare gli adempimenti in capo ai concessionari autorizzati o abilitati al commercio dei veicoli, all'[articolo 1 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6](#) (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 15, 16 e 17 la parola "sospensione", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "interruzione";

b) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti:

"17-bis. Per effetto dell'avvenuta trascrizione di cui al comma 16, entro i termini di cui al quarantaquattresimo comma dell'[articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953](#) (Misure in materia tributaria) convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1983, n. 53](#), risultano anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi quarantaquattresimo e quarantacinquesimo del medesimo articolo 5 e non più spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi.

17-ter. Non si applica il pagamento del diritto fisso di cui al quarantasettesimo comma dell'[articolo 5 del d.l. 953/1982](#).

17-quater. Le disposizioni di cui ai commi 17-bis e 17-ter decorrono dal 1° gennaio 2020. Non è rimborsato quanto già versato alla data di entrata in vigore della presente legge.";

c) dopo il comma 26-bis è aggiunto il seguente:

"26-ter. Al fine di semplificare le procedure amministrative, incentivare il pagamento della tassa automobilistica, ridurre il contenzioso, è consentito il pagamento mediante domiciliazione bancaria secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge."

Art. 2 *Sostituzione dell'[art. 3-bis della L.R. n. 6/1999](#).*

1. L'[articolo 3-bis della L.R. n. 6/1999](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 3-bis
(Veicoli regionali)

1. Al fine di eliminare i costi amministrativi legati ad adempimenti che non comportano risultati finanziari positivi, i veicoli di cui la Regione Abruzzo risulta soggetto passivo di imposta negli archivi del PRA sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

2. Non sono rimborsate le tasse già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.".

Art. 3 *Disposizioni finanziarie.*

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, stimate in euro 58.032,00 per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, ed allocate nell'ambito del Titolo 1, Tipologia 101, Cat. 50, capitolo di entrata 11630/1 denominato "Tasse automobilistiche regionali" del bilancio regionale 2021/2023, si fa fronte con le seguenti variazioni del medesimo bilancio:

a) anno 2021 per competenza e cassa:

1) in diminuzione parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Cat. 50, capitolo 11630/1 denominato "Tasse automobilistiche regionali" per euro 58.032,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 04, Titolo 1, capitolo 11826/2 denominato "Compenso allo Stato per la gestione dell'IRAP" per euro 58.032,00;

b) anni 2022 e 2023 per competenza:

1) in diminuzione parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Cat. 50, capitolo 11630/1 denominato "Tasse automobilistiche regionali" per euro 58.032,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 324001 denominato "Accantonamento risorse a fronte di programmazione politica fiscale di riduzione tasse regionali" per euro 58.032,00.

2. Per le annualità successive al 2023 si fa fronte con le rispettive leggi di bilancio.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale. La minore entrata derivante dall'esenzione è compensata con la riduzione della correlata spesa relativa alla tassa automobilistica per i veicoli esentati.

CAPO II

Ulteriori disposizioni

Art. 4 *Sostituzione dell'art. 4 della L.R. n. 23/2021.*

1. L'[articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 23](#) (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

"Art. 4
(Contributo in favore del Comune di Pescara)

1. Al fine di effettuare la sistemazione, messa in sicurezza e gestione dell'impianto del Mattatoio, è concesso un contributo straordinario al Comune di Pescara per l'anno 2022 di euro 100.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in euro 100.000,00, si

fa fronte con le risorse di cui alla Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione della parte spesa del bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2022.

3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 100.000,00, è apportata la seguente variazione in termini di competenza al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2022:

- a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione, per euro 100.000,00;
- b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1 per euro 100.000,00.

4. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di Agricoltura adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo."

Art. 5 *Sostituzione dell'art. 41 della L.R. n. 23/2021.*

1. L'*articolo 41 della L.R. n. 23/2021* è sostituito dal seguente:
"Art. 41

(Attuazione dell'*art. 27 della L.R. n. 3/2020*)

1. Al fine di consentire l'erogazione del contributo disposto in favore del Comune di Città Sant'Angelo ai sensi dell'*articolo 27 della L.R. n. 3/2020*, per l'esercizio 2022 è incrementato il capitolo di spesa 152571.3 "Contributi straordinari ai comuni per spese in conto capitale" di euro 65.000,00.

2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1, pari complessivamente ad euro 65.000,00, è assicurata mediante la seguente variazione in termini di competenza al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2022:

- a) in aumento parte Spesa: Missione 08, Programma 02, Titolo 2, Capitolo 152571.3 per euro 65.000,00;
- b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1 per euro 65.000,00.

3. Il Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo della Giunta regionale adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo."

Art. 6 *Integrazione all'art. 43 della L.R. n. 23/2021.*

1. All'*articolo 43 della L.R. n. 23/2021*, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Al bilancio regionale di previsione 2021-2023, relativamente agli esercizi 2021 e 2022, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:

- a) esercizio 2021, per competenza e cassa:
- 1) in aumento parte Spesa: Missione 10, Programma 05, Titolo 2 per euro 21.000,00;
- 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 2 per euro 21.000,00;
- b) esercizio 2022, per competenza:
- 1) in aumento parte Spesa: Missione 10, Programma 05, Titolo 2 per euro 9.000,00;
- 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 2 per euro 9.000,00."

Art. 7 *Sostituzione dell'art. 44 della L.R. n. 23/2021.*

1. L'[articolo 44 della L.R. n. 23/2021](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 44
(Ulteriore contributo all'Associazione "Pigro" di Teramo)

1. La Regione Abruzzo, al fine di sostenere lo svolgimento dell'evento culturale "Premio Pigro Ivan Oraziani Teramo", concede un ulteriore contributo di euro 10.000,00 per l'anno 2021 all'Associazione culturale "Pigro" di Teramo.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 trovano allocazione alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di spesa 61645.1 del bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021.

3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 10.000,00, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021:

a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61645.1 per euro 10.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 324001 per euro 10.000,00.

4. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di sviluppo economico- turismo adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo."

Art. 8 *Modifica all'art. 58 della L.R. n. 23/2021.*

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'[articolo 58 della L.R. n. 23/2021](#), le parole "capitolo di spesa 11456 art. 6" sono sostituite con le seguenti: "capitolo di spesa 11465 art. 6".

Art. 9 *Sostituzione dell'art. 5 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 25 approvata con deliberazione legislativa n. 58/5 del 25.11.2021.*

1. L'[articolo 5 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 25](#) approvata con deliberazione legislativa n. 58/5 del 25.11.2021 (Partecipazione della Regione Abruzzo all'Istituto Nazionale Tostiano) è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, determinati in euro 30.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2021-2022 del bilancio regionale 2021-2023, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Contributo annuale per l'Istituto Nazionale Tostiano", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2021-2023, alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti".

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1 è apportata la seguente variazione al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo annuale per l'Istituto Nazionale Tostiano", da assegnare al Dipartimento regionale competente in materia di cultura, per euro 30.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61651 per euro 30.000,00.

3. Per l'anno 2022, la copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 è assicurata dalla seguente variazione al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2022, in termini di competenza:

a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo annuale per l'Istituto Nazionale Tostiano", per euro 30.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 324001 per euro 30.000,00.

4. Per gli anni successivi al 2022 si provvede con legge di bilancio.

5. Il Dipartimento regionale competente in materia di cultura provvede ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente legge.".

Art. 10 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

L.R. Basilicata 27-1-2015 n. 4 (Art. 38)**Collegato alla Legge di stabilità regionale 2015.**

Articolo 38 Decorrenza del beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per disabili-portatori di handicap.

1. La domanda per il riconoscimento del beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica deve essere presentata, unitamente alla documentazione richiesta, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla scadenza ultima prevista per il pagamento.
2. Se la domanda è presentata entro la scadenza del termine perentorio e l'istruttoria ha esito favorevole, l'esenzione decorre dal periodo tributario in corso alla data della domanda.
3. In caso di domanda presentata fuori termine o di possesso di documentazione attestante i requisiti oltre il medesimo termine, l'esenzione, con esito favorevole dell'istruttoria, decorre dal periodo d'imposta successivo.
4. Eventuali mancati pagamenti relativi ad anni già scaduti sono contestati, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge per i casi di omesso versamento. Il riconoscimento dell'esenzione non dà diritto al rimborso delle tasse precedentemente pagate.
5. I commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26 sono abrogati.

L.R. Campania 28-12-2023 n. 24 (Art.1)**Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2024.****Art. 1** *Disposizioni in materia di esenzione della tassa automobilistica.*

1. L'[articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2020, n. 36](#) (Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria) è sostituito dal seguente:
"Art. 5

(Incentivi per il rinnovo del parco automobilistico)

1. Le autovetture immatricolate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, acquistate in sostituzione di autovetture di categoria da euro 0 a euro 4 avviate alla rottamazione, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica per un periodo di otto anni (novantasei mesi) in caso di alimentazione esclusivamente elettrica o ad idrogeno, due anni (ventiquattro mesi) in caso di alimentazione ibrida - benzina/elettrica, due anni (ventiquattro mesi) in caso di alimentazione ibrida - gas metano/elettrica.

2. Decorso il periodo di esenzione, le auto elettriche corrispondono un importo pari ad un quarto di quanto dovuto per un'auto a benzina di pari cilindrata.

3. Sono agevolabili solo le autovetture nuove di fabbrica immatricolate ad uso proprio per trasporto persone, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, di categoria M1, intestate a persone fisiche, massimo nove posti compreso il conducente ai sensi dell'[articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo codice della strada), di classe ambientale di appartenenza euro 6 e superiori, di potenza non superiore ai 100 Kw, con una delle tipologie di alimentazione di cui al comma 1.

4. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione occorre la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) i veicoli oggetto di acquisto e di demolizione devono risultare di proprietà della medesima persona fisica;

b) la consegna del veicolo al rottamatore autorizzato o al rivenditore autorizzato al commercio di veicoli per la conseguente rottamazione deve avvenire nello stesso anno solare dell'immatricolazione del veicolo nuovo;

c) in caso di demolizione antecedente alla immatricolazione del veicolo nuovo, l'ammissione al beneficio è consentita se il contratto di acquisto del veicolo nuovo è perfezionato entro l'anno solare in cui è avvenuta

la demolizione; fa fede la data di autenticazione dell'atto di vendita purché regolarmente trascritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA);

d) in caso di immatricolazione antecedente alla demolizione, l'ammissione al beneficio è consentita se la consegna al rottamatore autorizzato avviene nel medesimo anno di immatricolazione del veicolo nuovo;

e) a fronte di ciascun veicolo demolito, ai fini del riconoscimento della agevolazione, può essere associato l'acquisto di un solo veicolo nuovo;

f) in presenza di più veicoli nuovi immatricolati a nome dello stesso soggetto, fermo restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti, è ammesso al beneficio il veicolo immatricolato per primo in base alla data dell'atto di acquisto;

g) sono ricompresi nel beneficio i veicoli immatricolati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge a fronte di veicoli rottamati a partire dalla medesima data.

5. In caso di vendita del veicolo nuovo entro il periodo di validità dell'agevolazione ad un soggetto residente in Regione Campania, la stessa continua a produrre i propri effetti fino alla scadenza prevista anche in assenza di ulteriore rottamazione di veicolo inquinante da parte del soggetto acquirente, purché anch'esso persona fisica.

6. In caso di vendita del veicolo entro il periodo di validità della agevolazione ad un soggetto persona giuridica, anche se residente nella Regione Campania, l'agevolazione cessa i suoi effetti a partire dal mese nel quale è formalizzato l'atto di vendita.

7. Non sono ammessi al beneficio delle agevolazioni previste per i veicoli di nuova immatricolazione i soggetti che abbiano effettuato la radiazione per esportazione di un veicolo di proprietà, pur in presenza dell'avvenuta cancellazione dello stesso dal PRA.

8. Sono ammessi al beneficio i veicoli cointestati a più soggetti, purché almeno uno dei soggetti intestatari del veicolo nuovo corrisponda al soggetto intestatario del veicolo rottamato.

9. Sono esclusi dalle agevolazioni:
a) i soggetti risultanti utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine, usufruttuari o acquirenti con patto di riservato dominio;

b) i soggetti eredi o conviventi dell'intestatario del veicolo rottamato.".

L.R. Lazio 29-3-2022 n. 7 (Art. 2)

Misure per la riduzione della pressione fiscale. Interventi di sostegno economico e sociale.

Art. 2 *Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale*

1. Gli importi dovuti a titolo di tassa automobilistica regionale di cui al Titolo III, Capo I, del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#) (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'[articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421](#)) e successive modifiche, sono ridotti per i contribuenti che effettuano il pagamento entro i termini previsti dal [decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462](#) (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'[articolo 18 della l. 21 maggio 1955, n. 463](#)), nelle misure di seguito indicate:

- a) per l'anno tributario 2023, nella misura del 5 per cento dei corrispondenti importi dovuti nell'anno tributario 2022;
- b) per l'anno tributario 2024, nella ulteriore misura del 2,5 per cento dei corrispondenti importi vigenti nell'anno tributario 2023;
- c) per l'anno tributario 2025, nella ulteriore misura del 2,5 per cento dei corrispondenti importi vigenti nell'anno tributario 2024.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, sono abrogati:

- a) il [comma 14 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13](#), relativo a disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale, ferma restando, per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 2022, l'applicazione dell'esenzione ivi prevista per tre annualità dalla data di immatricolazione;
- b) i [commi 1, 1 bis, 1 ter, 2 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12](#), relativi a disposizioni in materia di tassa automobilistica.

3. Al comma 3 dell'[articolo 2 della l.r. n. 12/2014](#), le parole: "di cui al comma 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di proprietà delle società di leasing e per i veicoli adibiti ad uso noleggio senza conducente di proprietà delle società che svolgono attività di noleggio veicoli, nonché dovute dagli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o di locazione a lungo termine di veicolo senza conducente residenti nel territorio della Regione".

4. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L.R. Liguria 2-8-2023 n. 17 (Art.1)**Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento.**

Art. 1 *Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per i veicoli iscritti nella banca dati del portale ZeroGis.*

1. Per l'anno 2023 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli adibiti alle funzioni di protezione civile e antincendio boschivo iscritti nella banca dati del portale ZeroGis, gestito dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile.

2. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2023-2025, per l'esercizio 2023:

stato di previsione dell'entrata

- riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 40.000,00 (quarantamila/00) al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati";

stato di previsione della spesa

- riduzione dell'autorizzazione della spesa di euro 40.000,00 (quarantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 50 "Debito pubblico", Programma 1 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo 1 "Spese correnti".

L.R. Liguria 28 dicembre 2023, n. 19 (Art. 4).**Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026).****Articolo 4** *Disposizioni in materia di esenzione dalla tassa automobilistica regionale.*

1. A decorrere dall'anno 2024 la disposizione di cui all'[articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17](#) (Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento), trova applicazione a regime.
2. A decorrere dall'anno 2024, gli autobus di cui all'[articolo 54, comma 1, lettera b\), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo [codice della strada](#)), intestati ad associazioni o enti no profit, nello statuto dei quali sia indicata come finalità la conservazione e la valorizzazione di questa tipologia di veicoli, a partire dall'anno in cui si compie il ventottesimo anno dalla loro costruzione, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti i contenuti tecnici e le modalità di presentazione dell'istanza di esenzione da parte dei soggetti proprietari interessati.
3. I veicoli appartenenti alle categorie internazionali N3, destinati al trasporto di merci e aventi massa superiore a 12 tonnellate, alimentati a gas naturale liquefatto GNL, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per l'annualità 2024.
4. L'esenzione di cui al comma 3 si applica ai veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta nell'anno 2024.

L.R. Piemonte 23 settembre 2003, n. 23 (Art. 5).**Disposizioni in materia di tasse automobilistiche.****Art. 5****Riduzioni ed esenzioni.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono soppresse tutte le riduzioni attualmente in vigore ad eccezione di quelle per le seguenti categorie, la cui percentuale di riduzione rimane invariata:

- a) autovetture adibite al servizio pubblico di piazza;
- b) autovetture adibite a scuola guida;
- c) autoveicoli per il trasporto di cose muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essi equivalente;
- c-bis) autobus e autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente (articolo 85 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") (8).

2. Sono esentati dalla tassa automobilistica le seguenti categorie di veicoli:

- a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;
- b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati civili e militari dello Stato e della Protezione civile, provvisti di speciali targhe di riconoscimento, e i veicoli esclusivamente destinati, per conto dello Stato, delle regioni, delle province e comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi e di protezione civile (9);
- c) gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocità di trattamento;
- d) gli autobus adibiti a trasporto pubblico di linea;
- e) le autoambulanze di cui alla tariffa I del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);
- f) i veicoli atti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani e/o adibiti allo spurgo dei pozzi neri, la cui attrezzatura deve essere fissa e permanente

oppure, qualora scarrabili, in caso di intercambiabilità vincolata al caricamento di sola struttura con medesima caratteristica, per i quali si prevede l'esenzione dal pagamento sia della tassa di possesso che dell'integrazione dovuta per la massa rimorchiabile;

g) gli autoveicoli, i motoveicoli e ciclomotori elettrici e gli autoveicoli alimentati esclusivamente a gas metano e a gas di petrolio liquefatto (GPL) e, per cinque annualità a decorrere dalla data di immatricolazione, quelli a doppia alimentazione benzina/elettrica con potenza complessiva non superiore a 100 kilowatt benzina/metano e benzina/GPL, già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL alla conclusione del ciclo di produzione e prima dell'immissione in commercio; per veicoli provenienti da altra regione o provincia autonoma l'esenzione temporanea quinquennale opera limitatamente al periodo che intercorre tra la data di immatricolazione e il compimento del quinto anno; l'esenzione, in ogni caso, non è cumulabile con quella di cui alla lettera g bis); i veicoli che hanno beneficiato dell'esenzione temporanea quinquennale e per i quali, dal sesto anno, decorre l'obbligo di pagamento, sono assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria, calcolata sulla base della tariffa fissa di euro 2,58 per kilowatt, ridotta a un quinto se dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano e ad un quarto se dotati di dispositivo per la circolazione a GPL; i veicoli ad alimentazione ibrida continuano ad essere assoggettati alla tassa limitatamente alla potenza sviluppata dal motore termico; per l'anno di imposta 2024, la tassa automobilistica non è dovuta per i veicoli per i quali decorreva l'obbligo di pagamento in misura ridotta a un quinto se dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano e a un quarto se dotati di dispositivo per la circolazione a GPL; per i veicoli ibridi benzina/elettrico che hanno già beneficiato dell'esenzione quinquennale, per l'anno di imposta 2024, il pagamento della tassa automobilistica è ridotto in misura pari al 50 per cento (10);

g-bis) nonché per cinque annualità, a decorrere dal primo periodo utile dopo l'entrata in vigore della presente legge, i veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e seguenti, appartenenti alle categorie M1 e N1, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL od a metano, collaudato dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), l'esenzione di cui alla presente lettera spetta una sola volta limitatamente alla prima installazione tali veicoli, per i quali, dal sesto anno, decorre l'obbligo di pagamento, sono assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria, calcolata sulla base della tariffa fissa di euro 2,58 per kilowatt (11);

h) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente utilizzati esclusivamente per l'attività propria di volontariato, con esclusione delle autovetture di cilindrata pari o superiore a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, delle cooperative sociali iscritte all'apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB) che svolgono in via esclusiva attività nei confronti dei minori,

degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici, pena la decadenza dal diritto, le domande per la fruizione dei benefici di cui alla presente lettera devono essere inoltrate alla competente struttura regionale, anche per mezzo degli uffici individuati dall'Amministrazione regionale o in via telematica, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica (12)

2-bis. Il fermo del veicolo disposto dai concessionari o dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica ordinaria (13).

(8) Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 3, L.R. 14 maggio 2004, n. 9.

(9) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 4, L.R. 14 maggio 2004, n. 9.

(10) Lettera così modificata dall'art. 26, comma 1, L.R. 30 novembre 2023, n. 33, a decorrere dal 30 novembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). In precedenza, la presente lettera era già stata modificata dall'art. 4, comma 5, L.R. 14 maggio 2004, n. 9, dall'art. 31, comma 1, L.R. 12 agosto 2013, n. 17, dall'art. 3, comma 3, L.R. 30 dicembre 2015, n. 31 e dall'art. 20, commi 1 e 2, L.R. 22 novembre 2017, n. 18. Il testo precedente era così formulato: «g) gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a Gas da Petrolio Liquefatti (GPL), già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL all'atto della immatricolazione.».

(11) La presente lettera, dapprima aggiunta dall'art. 11, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22, è stata poi sostituita dall'art. 35, L.R. 23 maggio 2008, n. 12 ed infine così modificata dall'art. 13, comma 1, L.R. 14 maggio 2015, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 1 della citata legge) e dall'art. 3, comma 4, L.R. 30 dicembre 2015, n. 31, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «g-bis) nonché per cinque annualità, a decorrere dal primo periodo utile dopo l'entrata in vigore della presente, i veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e seguenti, appartenenti alle categorie M1 e N1, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL od a metano, collaudato dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) e per tre annualità se l'installazione è effettuata su veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw, immatricolati dopo il 31 dicembre 1989, che non rispettano la direttiva 94/12/CE.».

(12) Lettera dapprima sostituita dall'art. 3, comma 5, L.R. 30 dicembre 2015, n. 31 e poi così modificata dall'art. 26, comma 3, L.R. 30 novembre 2023, n. 33, a decorrere dal 30 novembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «h) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) utilizzati esclusivamente per l'attività propria di volontariato, delle cooperative sociali iscritte all'apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) che svolgono in via esclusiva attività nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici.».

(13) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 2, L.R. 14 maggio 2015, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 1 della citata legge).

L.R. Sicilia 22-2-2023 n. 2 (Art. 26, comma 59)**Legge di stabilità regionale 2023-2025.****Art. 26. Disposizioni finanziarie varie.**

1. Al fine di favorire la costruzione, l'ammodernamento, la messa in sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi giochi inclusivi, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 180 migliaia di euro al comune di Siracusa (Missione 12, Programma 2).
2. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con decreto un programma regionale unitario per la sperimentazione di progetti nelle scuole dell'infanzia e primarie che prevedono l'utilizzo sperimentale del gioco quale mezzo di prevenzione in materia di disturbi di apprendimento e del neurosviluppo.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definiti i criteri e le modalità di accesso al finanziamento.
4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 270 migliaia di euro (Missione 12, Programma 1).
5. Al fine di far fronte ai danni che le alluvioni dell'ottobre 2021 hanno causato nell'area territoriale di competenza dell'I.R.S.A.P. del comune di Belpasso - Piano Tavola, dichiarato in stato d'emergenza ai sensi della Delib.G.R. n. 443 del 27 ottobre 2021, nonché al fine di sostenere i costi di interventi finalizzati al miglioramento del deflusso delle acque meteoriche sulle strade serventi l'area territoriale suddetta, anche attraverso la pulizia e il ripristino degli elementi del sistema di drenaggio urbano ivi insistenti, è erogato al comune di Belpasso, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 450 migliaia di euro (Missione 11, Programma 2).
6. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 350 migliaia di euro in favore del comune di Palermo per interventi di riqualificazione e rigenerazione del Centro polivalente sito in Largo Gibilmanna nel quartiere Borgonuovo (Missione 6, Programma 1).
7. Al fine di favorire e sostenere la pratica sportiva di persone con disabilità, per l'esercizio finanziario 2023, è assegnata in favore dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo la somma di 100 migliaia di euro, da destinare alle federazioni sportive paralimpiche (FSP/FSNP) e discipline sportive paralimpiche (DSP/DSAP) riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (CIP), quale contributo per far fronte alle spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive (Missione 6, Programma 1). A tal fine il Comitato italiano paralimpico (CIP) provvede alla raccolta delle relative richieste di contributo [\(29\)](#).

8. Il contributo di cui al comma 7 è destinato al rimborso delle spese di viaggio sostenute dai praticanti attività sportiva paralimpica per raggiungere le strutture di allenamento, fino a un limite massimo di 50 euro settimanali per ciascun soggetto.

9. È erogata, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 90 migliaia di euro al comune di Messina per la progettazione, la messa in sicurezza, il restauro e la fruizione della casa del Cavaliere Cammarata (Missione 5, Programma 1).

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9 si fa fronte mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario 2023, della Missione 20, Programma 3, capitolo 212525.

11. È erogata, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 360 migliaia di euro al comune di Messina per la progettazione e la collocazione di barriere frangiflutti nella zona compresa tra Ponte Schiavo e Giampileri (Missione 9, Programma 1).

12. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 450 migliaia di euro al comune di Ragusa per l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile "Ex Standa" sito in via Roma, al fine di ampliare i locali e l'offerta turistica del Museo Archeologico Ibleo ivi adiacente (Missione 5, Programma 2).

13. In occasione dell'ottantesimo anniversario dell'operazione Husky, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 90 migliaia di euro per lo svolgimento di iniziative ed eventi culturali commemorativi nei luoghi e nei territori che sono stati interessati dallo sbarco alleato del 9-10 luglio 1943 (Missione 5, Programma 2).

14. Il [comma 73 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13](#) e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "73. La Regione eroga un contributo di euro 300 per l'acquisto di una parrucca, quale presidio necessario al benessere della persona ammalata, in favore delle donne residenti in Sicilia, colpite della perdita dei capelli in conseguenza di trattamenti chemioterapici o affette da alopecia conseguente ad altre patologie. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute sono stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Per facilitare l'erogazione del contributo è previsto il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni di donne e delle associazioni di volontariato presenti nel territorio regionale che promuovono l'assistenza e il sostegno dei malati oncologici o affetti da alopecia e, nell'ambito delle attività di informazione e sostegno alle donne, siano disponibili a svolgere gli adempimenti necessari per l'inoltro delle istanze. È istituita la Banca dei capelli con la funzione di radicare la cultura della donazione."

[15. È destinato un finanziamento di 500 migliaia di euro in favore del comune di Licata per la realizzazione di una zona attrezzata per l'esercizio della pratica sportiva con accesso libero, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 [\(30\)](#).]

16. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario complessivo di 350 migliaia di euro in favore dei comuni di San Giovanni Gemini, Grotte, Mirabella Imbaccari, Casteltermini e Licata per l'acquisto di scuolabus, mezzi tecnici e mezzi di trasporto per disabili (Missione 18, Programma 1).
17. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 20 migliaia di euro all'associazione Afadi onlus con sede in Palermo per l'acquisto di un mezzo di trasporto per disabili (Missione 12, Programma 2).
18. L'amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla proroga dei contratti in essere del personale assunto ai sensi dell'[articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#) e successive modificazioni, fino al 31 dicembre 2023.
19. La spesa derivante dall'applicazione del comma 18 è quantificata in 300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 11, Programma 1).
20. In occasione del cinquantesimo anniversario dell'apertura del Museo Renato Guttuso è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, in favore del comune di Bagheria un contributo straordinario di 135 migliaia di euro per l'organizzazione di eventi culturali in memoria del pittore bagherese e per interventi di manutenzione degli spazi espositivi del museo (Missione 5, Programma 2).
21. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 90 migliaia di euro all'associazione Centro di promozione sociale Giovani Insieme di Barrafranca per la sistemazione dei locali utilizzati per le finalità sociali (Missione 12, Programma 7).
22. Per l'organizzazione, la promozione e la gestione del "Festival delle Filosofie" di Palermo è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 50 migliaia di euro in favore dell'associazione Lympha (Missione 5, Programma 2).
23. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2023, al comune di Militello in Val di Catania un contributo di 35 migliaia di euro per il Museo di San Nicolò e un contributo di 35 migliaia di euro per il Tesoro di Santa Maria della Stella (Missione 18, Programma 1).
24. Per la riqualificazione della pavimentazione del campo da tennis e del campo di calcio a 7 in erba sintetica degli impianti sportivi di viale Regina Margherita, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al comune di Militello in Val di Catania (Missione 6, Programma 1).
25. In attuazione dell'intesa sottoscritta tra il comune di San Fratello, la Regione e l'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Sanfratellano di San Fratello per

l'istituzione del libro genealogico della razza sanfratellana, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 60 migliaia di euro all'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Sanfratellano, al fine di favorire la tutela del patrimonio genetico della specie autoctona siciliana (Missione 16, Programma 1).

26. Per la realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione della cultura della legalità in memoria di Giovanni Falcone è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 90 migliaia di euro da destinare al comune di Capaci (Missione 12, Programma 4).

27. Per il sostegno all'attività di somministrazione di generi alimentari e di prima necessità in favore di enti ed organizzazioni direttamente impegnati nell'assistenza verso categorie sociali marginalizzate o verso altre forme di povertà estrema, svolta nel territorio, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al Banco delle opere di carità di Catania (Missione 12, Programma 4).

28. Al fine di incrementare il flusso turistico e di valorizzare la Festa e Palio dell'Ascensione, iscritta al registro delle eredità immateriali (REI) - Libro delle celebrazioni, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al comune di Floridia (Missione 7, Programma 1).

29. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al comune di Siracusa per la realizzazione di un campo sportivo nel quartiere di Mazzarona (Missione 6, Programma 1).

30. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 400 migliaia di euro al comune di Nizza di Sicilia per i lavori di manutenzione straordinaria e per il riattamento del depuratore consortile (Missione 9, Programma 4).

31. Per l'esercizio finanziario 2023 è erogato un contributo al comune di Santa Lucia del Mela di 65 migliaia di euro per lo svolgimento degli eventi di RespiArte (Missione 7, Programma 1) [\(31\)](#).

32. Per l'esercizio finanziario 2023 è erogato un contributo di 70 migliaia di euro al comune di Gualtieri Sicaminò per il Festival interregionale dei fuochi pirotecnici da svolgersi il 26 e 27 agosto 2023 (Missione 7, Programma 1).

33. Ai fini del rimborso dei costi afferenti al rilascio del permesso di costruire di cui agli [articoli 5 e 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16](#) e successive modificazioni, sostenuti per la realizzazione di dehors dagli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, è istituito un apposito fondo con una dotazione di 450 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 8, Programma 1).

34. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, di concerto con l'Assessore regionale per le attività produttive, sono stabilite le modalità per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 33. Il rimborso è stabilito nella misura massima del 70 per cento dei costi sostenuti fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

35. Al fine di concorrere alle spese sostenute dai comuni per la rimozione della cenere vulcanica prodotta dagli eventi parossistici del vulcano Etna negli anni 2021 e 2022 è assegnata, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 500 migliaia di euro ai comuni interessati dai suddetti eventi parossistici a valere sulla Missione 11, Programma 2, capitolo 117316.

36. Al fine di adeguare il corrispettivo euro/km del trasporto pubblico locale del comune di Messina a quello riconosciuto alle altre Città metropolitane della Regione, nel rispetto del chilometraggio assentito con il DDG n. 1058/Servizio 1 del 29 novembre 2004 ed al netto dei tagli nel tempo intervenuti, per il triennio 2023-2025 i corrispettivi destinati al medesimo comune ai sensi dell'[articolo 27, comma 6 e seguenti, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19](#) e successive modificazioni, sono integrati, rispetto a quanto liquidato per l'anno 2022, dell'importo di 2.000 migliaia di euro, IVA compresa a valere sulla Missione 10, Programma 2, capitolo 476521.

37. Il [comma 3-bis dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16](#) e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023 si applica la definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 prevista dai commi [da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#) e successive modificazioni."

38. Le maggiori entrate di cui al titolo 1, tipologia 101, capitolo 1218, per effetto delle disposizioni di cui al comma 37 sono valutate in 19.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.

39. Per fronteggiare situazioni straordinarie di indigenza di cui alla [legge regionale 13 luglio 2021, n. 16](#) è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 10.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4) [\(28\)](#).

40. All'[articolo 2 della legge regionale n. 16/2021](#), dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. È istituito un fondo, con una dotazione per l'anno 2023 di 1.700 migliaia di euro, per far fronte ad interventi straordinari relativi all'acquisto di medicinali del paziente, non forniti dal Servizio sanitario nazionale, spese di vitto, alloggio e trasporto in favore del paziente e/o di un familiare che versano in condizione di particolare disagio socio-economico (Missione 12, Programma 4).
7-ter. Al fondo possono accedere i pazienti affetti da patologie gravissime, oncologiche, genetiche e malattie rare, che non ricevono altri contributi o sussidi da enti pubblici.
7-quater. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali

ed il lavoro sono determinati i criteri e le modalità di erogazione e di rendicontazione per il riconoscimento del beneficio.".

41. Ai fini dell'applicazione al personale dipendente dell'amministrazione regionale delle disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, ai sensi del comma 610 del medesimo articolo, la spesa di euro 2.684.180,00, di cui euro 1.073.081,00 relativi all'annualità 2022 ed euro 1.611.099,00 relativi all'annualità 2023, e, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, la spesa di euro 1.611.099,00, comprensiva degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#) (Missione 20, Programma 3).

42. Gli importi di cui al comma 41, in applicazione del comma 609 dell'[articolo 1 della legge n. 234/2021](#), concorrono a costituire l'importo complessivo massimo da destinare al rinnovo dei contratti del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'[articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modificazioni, per il triennio 2022-2024.

43. Le somme di cui al comma 41 sono accantonate in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3) e con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e del Comando del Corpo forestale della Regione, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche missioni, programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni interessate.

44. Ai fini dell'applicazione al personale dipendente dell'amministrazione regionale delle disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 330, della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, ai sensi del comma 332 del medesimo articolo 1, la spesa di euro 4.594.457,00, comprensiva degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al [decreto legislativo n. 446/1997](#) (Missione 20, Programma 3).

45. L'importo di cui al comma 44, in applicazione del comma 331 dell'[articolo 1 della legge n. 197/2022](#), concorre a costituire l'importo complessivo massimo da destinare al rinnovo dei contratti del personale dipendente dell'amministrazione regionale, ai sensi dell'[articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001](#), per il triennio 2022-2024.

46. Le somme di cui al comma 44 sono accantonate in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3, capitolo N.I.) e con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e del Comando del Corpo forestale della Regione, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche missioni, programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni interessate.

47. La quota per l'anno 2023 dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui ai [commi 3 e 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6](#) e successive modificazioni è rideterminata nell'importo di 59.000 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11, capitolo 511603).
48. Al fine di dare attuazione all'accordo di ristrutturazione delle proprie esposizioni debitorie, già omologato con decreto del Tribunale di Catania, ed al conseguente ripristino dell'equilibrio economico e finanziario dell'ente, l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 600 migliaia di euro in favore della società MAAS Mercati Agroalimentari Sicilia (Missione 1, Programma 3).
49. Al fine di incrementare i flussi turistici nella Regione, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 70 migliaia di euro al comune di San Pier Niceto per l'organizzazione della XXVI edizione dell'infiorata del Corpus Domini che si svolge nel mese di giugno (Missione 7, Programma 1).
50. Al comma 14 dell'[articolo 13 della legge regionale n. 16/2022](#) le parole "in programma nei mesi di settembre e ottobre 2022" sono soppresse.
51. Per le finalità di cui al comma 14 dell'[articolo 13 della legge regionale n. 16/2022](#) è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 90 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1, capitolo 473331).
52. Per finanziare il programma di manifestazioni di grande richiamo e intrattenimento turistico denominato Artemusicultura nel comune di Partanna è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 135 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1).
53. Al fine di sostenere la competitività delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità siciliane, anche in considerazione dello svantaggio competitivo connesso alla condizione di insularità, la Regione sostiene con contributi in conto capitale la creazione di piattaforme di e-commerce "business-to-consumer" e "business-to-business" promosse da reti di imprese, distretti del cibo o partenariati promossi da enti pubblici e privati.
54. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sentita la competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 53.
55. Gli interventi di cui al comma 53 sono attuati in conformità ed entro i limiti previsti dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 [\(32\)](#).
56. Per le finalità di cui al comma 53 è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 2023, di 450 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

57. All'[articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2021, n. 27](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "La Giunta regionale, con apposita delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della" sono sostituite dalle parole "Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sentita la";

b) al comma 2 le parole "La Giunta regionale, con la delibera di cui al comma 1," sono sostituite dalle parole "Il decreto di cui al comma 1".

58. Per le finalità di cui agli articoli [2](#) e [3](#) della [legge regionale n. 27/2021](#) è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 500 migliaia euro (Missione 4, Programma 6).

59. Per il triennio 2023-2025 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica tutti i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell'[articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22](#) e successive modificazioni e delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte, ai sensi dell'[articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14](#), nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzati ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso e protezione civile. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda di esenzione di cui al presente comma.

60. Le disposizioni di cui al comma 59 trovano applicazione, con riferimento alle minori entrate stimate per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, nel limite massimo di 3.500 migliaia di euro annui (Titolo 1, tipologia 101 - capitolo 1218).

61. È istituito un Fondo regionale per lo sport finalizzato a promuovere la pratica sportiva per i ragazzi dai 6 ai 16 anni attraverso l'erogazione di appositi voucher da utilizzare per la partecipazione alle attività sportive o ai corsi organizzati da società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive, discipline associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

62. Le modalità di attuazione, la determinazione dei destinatari sulla base delle fasce reddituali e la quantificazione del beneficio economico di cui al comma 61 sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

63. L'ammontare del Fondo di cui al comma 61 è determinato in 1.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 6, Programma 1).

64. Al fine di perseguire gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale, sociale, scientifico e lo sviluppo dell'attività in materia di istruzione e formazione anche terziaria nel territorio regionale è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 90 migliaia di euro alla Fondazione per gli studi, la ricerca e la solidarietà "Evangelii Gaudium", con sede in Palermo, per garantire il funzionamento e il perseguimento delle attività istituzionali (Missione 4, Programma 6).

65. All'*articolo 5 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15* sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è abrogato;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In favore dei familiari, residenti in Sicilia, dei cittadini di cui al comma 1, è concesso un contributo una tantum di 90 migliaia di euro per nucleo familiare.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 180 migliaia di euro (Missione 1, Programma 2, capitolo 105716).";

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. I benefici previsti dal presente articolo sono estesi anche a coloro i quali sono stati insigniti della Medaglia d'oro al valore civile della Regione siciliana antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge. Non beneficiano del contributo di cui al comma 4 coloro che ne abbiano già beneficiato in precedenza.";

e) i commi 7 e 8 sono abrogati.

66. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere contributi per iniziative di carattere sociale, economico e culturale svolte dagli enti locali nel territorio regionale, anche in collaborazione con associazioni, comitati legalmente riconosciuti, fondazioni nonché altri enti di diritto privato senza scopo di lucro, finalizzate a valorizzare le tradizioni locali, a rafforzare la coesione sociale e lo sviluppo dell'economia locale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 1.300 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1).

67. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato a concedere contributi per iniziative finalizzate alla tutela e valorizzazione dell'ambiente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1).

68. Il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato a pagare i debiti della "Missione di Speranza e Carità" nei confronti del gruppo Enel per forniture di energia elettrica presso i siti di Palermo della Missione medesima, nella misura massima di euro 300.550,19 secondo quanto previsto dall'accordo stipulato dalla Regione con l'Enel in data 12 gennaio 2023.

69. Per le finalità del comma 68 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di euro 300.550,19 (Missione 12, Programma 4).

70. Per la tutela e la promozione della tradizione culturale della minoranza linguistica arbëreshë in Sicilia, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 50 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2).

71. In considerazione del [comma 35 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13](#), ai fini del prosieguo dell'iter di accreditamento secondo la norma UNI EN ISO 20387: 2020, del potenziamento dello stoccaggio di agenti patogeni responsabili di zoonosi e di materiale biologico proveniente dai centri di referenza nazionale, della tutela della biodiversità attraverso la conservazione del germoplasma di specie protette e della fornitura di materiale biologico a scopo di ricerca e come centro regionale di stoccaggio di risorse biologiche, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro (Missione 14, Programma 3, capitolo 417359).

72. Al fine di avviare il procedimento di imposizione del vincolo storico-artistico culturale e di ristrutturazione del sito "Antico Fossato Punico" e dell'area adiacente, situato nel territorio di Marsala, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, a concedere un contributo di 270 migliaia di euro in favore del Parco archeologico Lilibeo-Marsala (Missione 5, Programma 1).

73. Al fine di favorire lo sviluppo economico-turistico del territorio, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo complessivo di 575 migliaia di euro da ripartire quanto a 200 migliaia di euro in favore del comune di Rosolini, quanto a 150 migliaia di euro in favore del comune di Noto, quanto a 100 migliaia di euro in favore del comune di Pachino, quanto a 75 migliaia di euro in favore del comune di Sortino e quanto a 50 migliaia in favore del comune di Augusta (Missione 7, Programma 1).

74. Al fine di favorire lo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a concedere un contributo di 500 migliaia di euro da ripartire in parti uguali in favore dei comuni di Petrosino, Misiliscemi, Santa Ninfa, Campobello di Mazara, Calata-fimi Segesta e Monreale per il sostegno ad iniziative turistiche (Missione 7, Programma 1).

75. Per far fronte ai danni causati dagli ultimi incendi boschivi nel comune di Piazza Armerina è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 200 migliaia di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 9, Programma 5, capitolo 150527.

76. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 270 migliaia di euro al comune di Campofranco per i lavori di pavimentazione del secondo tratto della via Vittorio Emanuele, per il completamento del progetto di riqualificazione urbana, nel medesimo comune (Missione 8, Programma 1).

77. Per l'esercizio finanziario 2023 è autorizzata la spesa di 900 migliaia di euro in favore dei comuni per le spese relative all'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane, previsto dalla [legge regionale 1 settembre 1998, n. 17](#) (Missione 18, Programma 1).

[78. Al fine di contenere i costi a carico dell'erario regionale, la società Servizi ausiliari Sicilia (SAS) è autorizzata ad attivare le procedure per la quiescenza anticipata del personale [\(25\)](#).]

[79. Al fine di evitare la nascita di contenziosi, la SAS è autorizzata a stipulare accordi transattivi per la corresponsione di tutte le competenze contrattualmente previste e spettanti, riconoscendo ai soggetti interessati una somma una tantum a titolo di integrazione al trattamento di fine rapporto, pari al 40 per cento dell'ultimo stipendio percepito, riferito al periodo intercorrente tra la data del raggiungimento del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata e la data di conseguimento della pensione di vecchiaia [\(25\)](#).]

[80. Per le finalità di cui ai commi 78 e 79 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa complessiva massima di 360 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11) [\(25\)](#).]

81. Al fine di dare piena attuazione al programma di spesa riconducibile alla graduatoria approvata con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana n. 5803 del 6 dicembre 2019, il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a sostenere, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 2.400 migliaia di euro per assicurare la copertura ai 35 progetti relativi alla ristrutturazione dei teatri rimasti privi della necessaria provvista finanziaria (Missione 5, Programma 2).

82. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 10 migliaia di euro per l'associazione Con.vi.vi L'Autismo APS, con sede in Palermo, per la realizzazione di progetti volti al miglioramento dell'autonomia personale dei soggetti con sindrome dello spettro autistico, al fine di migliorare la loro qualità di vita e quella loro delle famiglie (Missione 12, Programma 2).

83. Per l'esercizio finanziario 2023, è erogato un contributo di 50 migliaia di euro alla C.I.F.-Casa dell'Amicizia ODV con sede a Ravanusa (Missione 12, Programma 2).

84. Per la realizzazione degli interventi socioeducativi ed assistenziali in favore di persone affette da disabilità e/o con condizione patologiche che ne limitano l'autonomia personale è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 25 migliaia di euro all'APS Cuore colorato di Palermo (Missione 12, Programma 2).

85. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, all'associazione Padre Massimiliano Maria Kolbe onlus e alla comunità San Martino di Tours O.D.V. un contributo di 30 migliaia di euro per attività di volontariato (Missione 12, Programma 4).

86. Per le spese di gestione e riparazione degli automezzi e delle attrezzature del Dipartimento regionale della Protezione Civile è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 400 migliaia di euro (Missione 11, Programma 1).

87. Per il sostegno alle attività di protezione civile delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione siciliana mediante la concessione di rimborsi spese e contributi per premi assicurativi, buoni pasto e carburante, adempimenti sanitari, DPI, attrezzature e mezzi, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 900 migliaia di euro (Missione 11, Programma 1).

88. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 300 migliaia di euro alla Fondazione Internazionale Biodiversità del Mediterraneo con sede in Palermo, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, al fine di supportare le attività previste dallo statuto della stessa fondazione, con particolare riguardo alla promozione della transizione ecologica (Missione 16, Programma 1) [\(27\)](#).

89. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'agricoltura siciliana e valorizzare le produzioni tipiche regionali, mediante l'utilizzo di tecnologie scientifiche che sviluppino modelli compatibili con il mantenimento degli equilibri ambientali e della salute pubblica, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 50 migliaia di euro in favore del consorzio di ricerca sul rischio biologico in agricoltura (Missione 16, Programma 1).

90. Per le spese di promozione e propaganda per una più diffusa conoscenza dei valori ecologici, naturalistici e culturali dei boschi, ivi comprese quelle per conferenze e convegni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1) [\(26\)](#).

91. All'[articolo 14 della legge regionale n. 13/2022](#) e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14 le parole "per l'esercizio finanziario 2022" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2023";

b) al comma 16 le parole "entro un anno dalla concessione dell'anticipazione di cui al comma 15" sono sostituite dalle parole "nell'esercizio finanziario 2024".

[\(25\)](#) Comma abrogato dall' [art. 4, comma 2, L.R. 11 luglio 2023, n. 8](#), a decorrere dal 14 luglio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 27, comma 1](#), della medesima legge).

[\(26\)](#) Comma così modificato dall' [art. 3, comma 2, L.R. 27 luglio 2023, n. 9](#), a decorrere dal 29 luglio 2023, (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 46, comma 1](#), della medesima legge).

[\(27\)](#) Comma così modificato dall' [art. 14, comma 1, L.R. 27 luglio 2023, n. 9](#), a decorrere dal 29 luglio 2023, (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 46, comma 1](#), della medesima legge).

[\(28\)](#) In esecuzione di quanto disposto dal presente comma, vedi il [D.P.Reg. 4 ottobre 2023, n. 641](#) e il [D.P.Reg. 4 ottobre 2023, n. 642](#).

[\(29\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 20, comma 1, L.R. 21 novembre 2023, n. 25](#), a decorrere dal 24 novembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 30, comma 1](#), della medesima legge).

[\(30\)](#) Comma abrogato dall' [art. 28, comma 4, L.R. 21 novembre 2023, n. 25](#), a decorrere dal 24 novembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 30, comma 1](#), della medesima legge).

[\(31\)](#) Comma così modificato dall' [art. 25, comma 7, L.R. 16 gennaio 2024, n. 1](#), a decorrere dal 20 gennaio 2024 e con applicabilità dal 1° gennaio 2024 (ai sensi del combinato disposto dell' [art. 28, comma 1](#) e dell' [art. 27, comma 2](#), della medesima legge).

[\(32\)](#) Comma così modificato dall' [art. 57, comma 5, L.R. 31 gennaio 2024, n. 3](#), a decorrere dal 3 febbraio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 141, comma 1](#), della medesima legge).

L.R. Valle d'Aosta 21-12-2023 n. 28 (Art. 9)**Disposizioni in materia di disciplina e gestione delle tasse automobilistiche regionali.****Art. 9** *Esenzioni e agevolazioni.*

1. Le esenzioni di cui all'[articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39](#) (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), sono gestite dalla struttura competente.

2. Sono, inoltre, esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche:

a) i veicoli destinati al trasporto di persone bisognose di cure mediche, purché le modifiche strutturali dei veicoli stessi siano riportati sulla carta di circolazione;

b) i veicoli esclusivamente destinati al servizio di estinzione incendi;

c) i veicoli di proprietà dell'Amministrazione regionale o i veicoli dei quali la stessa sia utilizzatrice a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine, inclusi quelli concessi in comodato d'uso agli enti locali;

d) i veicoli di proprietà degli enti locali o da essi utilizzati a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine, destinati a uso esclusivo della polizia locale, nonché i veicoli di proprietà della Camera valdostana delle imprese e delle professioni/*Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*, o da essa utilizzati a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine, destinati a uso esclusivo degli ispettori metrici nell'esercizio delle loro funzioni;

e) i veicoli non circolanti, di proprietà degli istituti scolastici ed educativi, utilizzati a fini didattici.

3. I veicoli aventi massa complessiva fino a 6 tonnellate sono esentati dalla tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile, prevista dall'[articolo 6, commi 22-bis, 22-ter e 22-quater, della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) (Legge finanziaria 2000).

4. Ai sensi dell'[articolo 82, comma 7, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#) (Codice del Terzo settore, a norma dell'[articolo 1, comma 2, lettera b\), della legge 6 giugno 2016, n. 106](#)), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà gli enti del Terzo settore di cui al medesimo decreto iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, per i veicoli dei quali risultino proprietari negli archivi del PRA o per i veicoli da essi utilizzati a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine.

5. Il beneficio di cui al comma 4 è riconosciuto ai soggetti interessati dietro presentazione alla struttura competente di apposita istanza corredata della documentazione attestante l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore. L'esenzione decorre dal periodo tributario successivo all'atto della presentazione della relativa istanza.

6. I beneficiari dell'esenzione di cui al comma 4 sono tenuti a comunicare alla struttura competente ogni variazione di natura soggettiva od oggettiva intervenuta nei requisiti per il diritto all'esenzione, nel termine di trenta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.

7. I veicoli elettrici nuovi sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per ulteriori tre anni rispetto a quelli previsti dall'[articolo 20 del D.P.R. 39/1953](#).

8. L'esenzione permane, in quanto collegata ai veicoli di cui al comma 7, anche nel caso di passaggio di proprietà nel territorio della Regione. Per i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia autonoma, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre tra la data di ingresso nel territorio regionale del veicolo e il termine dell'ultima annualità esente.

9. L'ulteriore esenzione di cui al comma 7 decade, a fare data dal giorno di emissione dell'atto impositivo, qualora l'intestatario del veicolo elettrico sia soggetto passivo per un debito d'imposta relativo alle tasse automobilistiche oggetto di atti impositivi divenuti definitivi.

10. L'agevolazione di cui all'articolo 63, comma Ibis, della [legge 21 novembre 2000, n. 342](#) (Misure in materia fiscale), è riconosciuta anche ai veicoli iscritti nel Registro italiano veicoli storici (RIVS), nel Registro ACI Storico e nei registri di enti e associazioni di comprovata esperienza in materia, con almeno una sede nel territorio della Regione, che abbiano, fra i propri scopi statutari, la difesa, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio automobilistico e motociclistico.

11. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 10 gli intestatari dei veicoli iscritti nei medesimi registri devono presentare apposita istanza alla struttura competente.

L.R. Veneto 14 dicembre 2018, n. 44 (Art. 2).**Legge di stabilità regionale 2019.****Art. 2** *Disposizioni in materia di tassa automobilistica.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale (Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati") i veicoli adibiti al trasporto delle persone disabili e anziane di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui all'[articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40](#) "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" o di proprietà delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'[articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27](#), "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001".

2. I soggetti interessati di cui al comma 1, per usufruire della esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, comunicano alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali i dati identificativi dei veicoli di proprietà adibiti al trasporto delle persone disabili e anziane. L'esenzione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di comunicazione, permane per gli anni successivi sino alla perdita dei requisiti previsti al comma 1, senza l'onere di ulteriori adempimenti e cessa a seguito di radiazione, vendita o altro atto dal quale risulti l'effettiva perdita della proprietà.

3. La perdita dei requisiti previsti al comma 1 deve essere tempestivamente comunicata alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali.

4. In sede di prima applicazione la comunicazione di cui al comma 2 è resa entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

5. La Giunta regionale può, ai fini del riconoscimento delle esenzioni di cui al comma 1, definire modalità utili a semplificare la procedura di esenzione.

L.R. Veneto 1-6-2022 n. 13 (Art. 26)**Disciplina delle attività di protezione civile****Art. 26** *Interventi a favore del volontariato di protezione civile* [\(14\)](#).

1. La Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili, può disporre a favore del volontariato organizzato di cui all'Elenco contributi e finanziamenti, anche in concorso con altri enti, per:

a) gli adempimenti di cui al [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) e ai relativi provvedimenti attuativi in materia di sicurezza dei volontari di protezione civile;

b) l'acquisizione, la manutenzione e la gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione alle organizzazioni stesse, nonché la realizzazione, l'acquisto, l'allestimento e la ristrutturazione di strutture finalizzate alle attività previste dalla presente legge;

c) la formazione e la preparazione tecnica degli aderenti, anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati da altri enti;

d) il rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi e attività di protezione civile, purché preventivamente autorizzati dalla Regione ed in conformità all'articolo 40 del Codice;

e) la copertura delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese assicurative per lo svolgimento di attività di protezione civile e per la responsabilità civile verso terzi.

2. A decorrere dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale alle associazioni di volontariato iscritte all'Elenco, in misura corrispondente all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) versata nell'anno precedente, per la quota parte riconducibile alle sole attività di protezione civile; la Giunta regionale stabilisce le relative modalità attuative ai fini della concessione ed erogazione del contributo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2023 in conformità alla disciplina statale vigente, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli destinati esclusivamente ad attività di protezione civile:

a) di proprietà del volontariato organizzato iscritto all'Elenco ed utilizzate esclusivamente per attività di protezione civile;

b) di proprietà degli enti locali, assegnati in via esclusiva al volontariato organizzato iscritto all'Elenco ed utilizzati esclusivamente per attività di protezione civile.

La Giunta regionale definisce modalità di attuazione del presente comma per semplificare la procedura di esenzione.

4. La Regione, qualora ne ricorrano le condizioni, concede ai volontari impiegati nelle attività di protezione civile le garanzie e i benefici ad essi spettanti ai sensi degli articoli 39 e 40 del Codice, purché preventivamente attivati dalla medesima. I predetti benefici possono essere riconosciuti anche in caso di supporto all'attività ordinaria o straordinaria della struttura regionale competente in materia di protezione civile.

[\(14\)](#) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 10 ottobre 2022, n. 1229*.

Testo a fronte



Legge regionale 7 agosto 2002, n. 30

Provvedimenti tributari in materia addizionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche

Progetto di legge n. 276/12^

“Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 (Provvedimenti tributari in materia addizionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche)”

Marzo 2024

Legge regionale 7 agosto 2002, n. 30	Progetto di legge n. 276/12[^]
Provvedimenti tributari in materia addizionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche	"Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 (Provvedimenti tributari in materia addizionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche)"
Articolo 2 bis	Articolo 2 bis
<p><i>Esenzione a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale</i></p> <p>1. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale le ONLUS che possiedono i requisiti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.</p> <p>2. L'esecuzione, è concessa con decreto del dirigente della struttura tributaria regionale previa istanza di ammissione al beneficio.</p> <p>3. L'istanza è prodotta alla struttura tributaria regionale con i seguenti allegati: a) la carta di circolazione del veicolo; b) il certificato di proprietà; c) l'attestazione di iscrizione all'albo indicato nel comma 1.</p> <p>4. L'istanza è prodotta secondo le modalità determinate con decreto del dirigente generale del dipartimento che sovrintende alla struttura tributaria.</p>	<p><i>Esenzione a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale</i></p> <p>1. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale le ONLUS che possiedono i requisiti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.</p> <p>2. L'esecuzione, è concessa con decreto del dirigente della struttura tributaria regionale previa istanza di ammissione al beneficio.</p> <p>3. L'istanza è prodotta alla struttura tributaria regionale con i seguenti allegati: a) la carta di circolazione del veicolo; b) il certificato di proprietà; c) l'attestazione di iscrizione all'albo indicato nel comma 1.</p> <p>4. L'istanza è prodotta secondo le modalità determinate con decreto del dirigente generale del dipartimento che sovrintende alla struttura tributaria.</p> <p>4 bis. Le associazioni che risultano iscritte all'elenco di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 9/2023, a decorrere dal 1 luglio 2024, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica regionale,</p>

<p>5. Il beneficio della esenzione è concesso limitatamente ad un singolo veicolo, utilizzato esclusivamente per l'attività propria di servizio di cilindrata con superiore ai 1.200 centimetri cubi se alimentato a benzina o a gasolio, ovvero non superiore ai 1.400 centimetri cubi se alimentato ancorché non esclusivamente tramite combustibile gassoso ovvero dotato ancorché non esclusivamente di motore elettrico.</p> <p>6. In deroga al comma 5, il beneficio della esenzione è concesso indipendentemente dal numero e dalla cilindrata nel caso di veicoli che, dalla carta di circolazione, risultino adibiti esclusivamente a trasporto di natura sanitaria.</p>	<p>limitatamente ad un singolo veicolo di cilindrata non superiore ai 3.000 centimetri cubi che risulti a loro intestato e venga utilizzato esclusivamente per le attività proprie di servizio.</p> <p>5. Il beneficio della esenzione è concesso limitatamente ad un singolo veicolo, utilizzato esclusivamente per l'attività propria di servizio di cilindrata con superiore ai 1.200 centimetri cubi se alimentato a benzina o a gasolio, ovvero non superiore ai 1.400 centimetri cubi se alimentato ancorché non esclusivamente tramite combustibile gassoso ovvero dotato ancorché non esclusivamente di motore elettrico.</p> <p>6. In deroga al comma 5, il beneficio della esenzione è concesso indipendentemente dal numero e dalla cilindrata nel caso di veicoli che, dalla carta di circolazione, risultino adibiti esclusivamente a trasporto di natura sanitaria.</p>
---	--